Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

La convalida di un sequestro dei Carabinieri Tutela Ambiente in Liguria e due nuove sentenze della Cassazione confermano ancora una volta la teoria giuridica sostenuta dal nostro sito sulle "isole ecologiche"

"ECOPIAZZOLE": ANCORA DIVERSE CONFERME DALLA CASSAZIONE E DAI GIUDICI DI MERITO: E' ATTIVITA' DI STOCCAGGIO SOGGETTA AD AUTORIZZAZIONE

A cura della Dott.ssa ValentinaVattani
Responsabile sede di Roma di "Diritto all'ambiente"

(I temi del presente intervento saranno trattati nel corso del seminario" La gestione dei rifiuti solidi e liquidi: trasporto, depositi, stoccaggi e recupero in procedura semplificata la decodificazione pratica e concreta dell' attuale sistema rifiuti/acque in termini semplici ed immediati per tutti" programmato in Roma il 28 giugno 2007: www.dirittoambiente.net/roma1)

"Isole ecologiche". Da sempre la nostra testata su queste pagine ed in ogni sede seminariale e convegnistica sostiene la teoria giuridica in base alla quale le "ecopiazzole" sono stoccaggi soggetti ad autorizzazione e non di libera realizzazione da parte dei Comuni.
Si veda, ad esempio, l'articolo pubblicato sul nostro sito in "Area Rifiuti" a firma del Dott. Maurizio Santoloci [1] che sosteneva detta teoria nell'anno 2004 ed una successivo articolo dello stesso autore[2] in commento ad una sopraggiunta sentenza della Cassazione (sentenza n. 26379/05 della terza sezione penale) che già confermava la nostra storica teoria sul punto.

Oggi dobbiamo rilevare nuove importanti conferme rispetto a tale interpretazione, provenienti sia dalla magistratura di merito che dalla Suprema Corte.

Infatti in data il 7 giugno 2007 il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente di Genova, a seguito di sopralluogo presso un'area di proprietà del Comune di Avegno sita in località Lupara, estesa circa 700 mq, delimitata da recinzione metallica e chiusa a chiave, parzialmente pavimentata, ha accertato la presenza di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti dall'attività di raccolta di rifiuti urbani ingombranti in stato di promiscuità (frigoriferi, televisori, elettrodomestici in genere, mobilia in legno e ferro, sanitari, plastiche e gomme).

[1] *"Le "ecopiazzole" sono stoccaggi, depositi temporanei o di libera realizzazione da parte dei comuni?" di Maurizio Santoloci – www.dirittoambiente.net Area Rifiuti*

[2] *"Ecopiazzole" - La Cassazione: e' attivita' di stoccaggio soggetta ad autorizzazione regionale – La Provincia non puo' derogare alla norma nazionale e riservare la gestione ai sindaci" di Maurizio Santoloci – www.dirittoambiente.net Area Rifiuti*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

A seguito di verifiche presso gli uffici comunali è emerso che l'area, sebbene utilizzata quale centro di stoccaggio rifiuti, è sprovvista delle debite autorizzazioni ambientali. Sulla scorta di quanto accertato l'area è stata sottoposta a sequestro preventivo ed il sindaco deferito all'Autorità Giudiziaria. Successivamente il 12 giugno 2007 il GIP del Tribunale di Genova, ha confermato il sequestro in questione in relazione ai reati di cui agli art.256 c.1 lett.a) e b) D.lvo 152/2006 per la realizzazione, in assenza di autorizzazione, di attività di smaltimento (stoccaggio in vista di smaltimento finale) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in area recintata di proprietà del Comune medesimo. Il Giudice – avallando l' operazione del NOE - ha dunque rilevato prospettabile il fumus dei reati di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi in area non autorizzata

L'area di "ecopiazzola" sottoposta a sequestro da parte del Comando Carabinieri Tutela Ambiente

Va contemporaneamente sottolineato che anche la Corte di Cassazione torna ad occuparsi di "ecopiazzole" con la sentenza 7285/07 dell'11 gennaio 2007 (riportata in calce alla presente nota), con la quale è stata annullata un ordinanza emessa dal Tribunale di Sassari che aveva a sua volta annullato un provvedimento di sequestro preventivo di un piazzale nel quale erano stati stoccati rifiuti provenienti dall'attività di raccolta differenziata di un Comune sardo.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari aveva proposto infatti ricorso per Cassazione osservando che le c.d. "ecopiazzole", sono soggette ad autorizzazione, in quanto costituiscono una fase della gestione dei rifiuti. Osservava il Procuratore che a suo avviso non può ritenersi che l'amministrazione comunale abbia facoltà di derogare a norme di legge, sicché è incomprensibile il richiamo della ordinanza impugnata a «direttive della regione Sardegna».

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Nella specie, l'ecopiazzola doveva a suo giudizio qualificarsi come centro di stoccaggio in cui i rifiuti vengono accumulati lontano dal luogo di produzione in attesa di smaltimento e recupero definitivi. In esso si effettua perciò attività di smaltimento, consistente nel deposito preliminare in vista di altre operazioni di smaltimento definitive o attività di recupero, e quindi la gestione della piazzola deve essere preventivamente autorizzata. In ogni caso, trattandosi di attività imprenditoriale e quindi continuativa, non può sostenersi che l'attività di raccolta non abbia superato i 30 giorni.
La Cassazione accoglie il ricorso del Procuratore e ne condivide le argomentazioni di principio.
Dunque, in conclusione, noi restiamo della nostra idea storica in base alla quale le "ecopiazzole" - come del resto a suo tempo già stabilito dal Ministero per l'Ambiente – sono stoccaggi a tutti gli effetti. Infatti con nota 5 agosto 1999, avente ad oggetto "gestione delle ecopiazzole comunali", nel rispondere ad una nota inviata dalla Provincia di Udine, ha affrontato l'argomento così chiarendo: "In riferimento alla Vs. richiesta si ribadisce quanto già è precisato nella nota 20349/ARS/R secondo cui le ecopiazzole presso cui viene effettuato il conferimento dei rifiuti urbani differenziati si configurano come centri di stoccaggio (messa in riserva nel caso in cui i rifiuti siano destinati a successive operazioni di recupero e deposito preliminare nel caso in cui gli stessi siano destinati allo smaltimento). Le ecopiazzole devono essere perciò autorizzate ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.lgs. 22/97 o, qualora ricorrano tutte le condizioni, ai sensi dell'articolo 33, nel rispetto della normativa tecnica attualmente in vigore ai sensi dell'articolo 57, comma 1, D.Lgs. 22/97".La realizzazione e l'esercizio delle "ecopiazzole" può essere autorizzata in base alle procedure agevolate di cui al citato art.33 del D.Lgs. n°22/97 a condizione che sia rispettato quanto indicato nel D.M.5 febbraio 1998 e che le operazioni di recupero riguardino rifiuti individuati da decreto medesimo. I rifiuti che possono accedere alla procedura agevolata per la messa in riserva sono quelli indicati nell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998 sopra indicato. Se il gestore della "ecopiazzola" è diverso dal Comune, egli dovrà essere iscritto all'Albo nazionale gestore rifiuti usando la procedura agevolata prevista dall'articolo 30, comma 10, D.Lgs. 22/97e dall'articolo 13, comma 1, lett. a), 28 aprile 1998, n. 406."

Ancora. Sempre la Corte di Cassazione, Sezione III penale con la sentenza 9 marzo 2007, n. 10259 ha riconosciuto il reato di cui all'articolo 51, comma 1, del Dlgs 22/97 a carico di un dirigente dell'ufficio comunale preposto alla gestione dei rifiuti solidi urbani il quale effettuava un'attività di stoccaggio degli stessi in assenza della prescritta autorizzazione (l'Ente locale aveva predisposto un'area dove era possibile per i cittadini trasportare e depositare rifiuti speciali, che successivamente, con cadenza mensile, venivano raccolti e trasportati da una ditta specializzata ai centri di smaltimento). La difesa nel presentare ricorso in Cassazione aveva dedotto che il fatto ascritto all'imputato era stato erroneamente inquadrato dal Giudice di merito nella ipotesi della stoccaggio di rifiuti in assenza della prescritta autorizzazione ed osservava che il Dlgs 22/1997 attribuiva alla competenza dei Comuni la gestione, in regime di privativa, dei rifiuti urbani ed assimilati, che viene disciplinata attraverso appositi regolamenti con i quali vengono stabilite le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti; che, pertanto, nel caso in esame l'Ente locale aveva disposto l'accumulo dei rifiuti in un luogo determinato nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla legge. Si aggiungeva che la raccolta dei rifiuti di cui alla contestazione avveniva all'interno di un'area che ospitava il magazzino comunale e che, in ogni caso, l'intero territorio comunale doveva essere considerato luogo di produzione dei rifiuti.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Come appare evidente, si tratta di una serie di argomentazioni tipiche e diffuse nel contesto della teoria della legittimità del potere per il Comune di autorizzare e realizzare le "isole ecologiche". Ma la Cassazione ancora una volta sancisce principi del tutto antitetici e rileva la Corte che l'articolo 21 del Dlgs 22/97, come il corrispondente disposto di cui all'articolo 198 del Dlgs 3 aprile 2006 n. 152, attribuisce ai comuni solo compiti di gestione, in regime di privativa, della raccolta e del trasporto dei rifiuti da avviarsi allo smaltimento, sicché esorbitano dalla competenza dei comuni le operazioni di smaltimento, nel cui novero rientrano le attività di stoccaggio dei rifiuti. Sottoliea dunque il Collegio che le competenze in materia di programmazione ed organizzazione dello smaltimento dei rifiuti sono, invece, attribuite alle province dall'articolo 20 del medesimo decreto legislativo (articolo 197 del codice in materia ambientale). Ma la Cassazione smentisce anche la pretesa – ed in realtà piloto diffusa – teoria interpretativa in base alla quale tutto un territorio comunale potrebbe essere inteso come area di produzione di rifiuti ai fini del (presunto) deposito temporaneo. Ed infatti ribadisce correttamente la Corte (e su questo punto da anni "Diritto all'ambiente" sostiene la estrema rigidità del concetto di limitazione del luogo di produzione di rifiuti nel contesto del deposito temporaneo come evidenziato nei due nostri pregressi articoli sopra richiamati) che l'articolo 6, comma I lettera m) (art 183 del codice in materia ambientale), nel disciplinare il deposito temporaneo dei rifiuti non effettua alcuna distinzione in relazione alla provenienza degli stessi. Inoltre lo stesso articolo 6, comma I lettera i), del Dlgs 22/97 definisce "luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati fra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti." Tale definizione esclude che possa essere considerato luogo di produzione dei rifiuti di cui si tratta l'intero territorio comunale o l'area in cui è ubicato un magazzino comunale. Dunque secondo il Supremo Collegio, sotto tale profilo il Giudice di merito ha esattamente qualificato l'attività posta in essere quale stoccaggio di rifiuti e, cioè, di deposito preliminare in attesa del loro avvio allo smaltimento e, perciò, quale attività soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'allegato b) al d.lgs. 22/97, rientrando lo stoccaggio nella nozione di attività di smaltimento dei rifiuti stessi: "D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)." Né, l'attività dì cui si tratta può essere confusa con quella del deposito dei rifiuti nei cassonetti da parte dei privati, in quantoquest'ultima costituisce solo una modalità dell'attività di raccolta dei rifiuti stessi. Nella sentenza si richiamano anche le precedenti pronunce in linea con tale decisione ("l'attività di gestione dei rifiuti operata dal Comune nelle cosiddette piazzole ecologiche o ecopiazzole, ove i rifiuti vengono conferiti dai cittadini in modo differenziato, configura un deposito preliminare in vista dello smaltimento o una messa in riserva in vista del recupera, con la conseguente necessità della preventiva autorizzazione, la cui mancanza configura il reato di cui all'articolo 51, comma primo, D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22." - Sezione III, 200534665, Rigetti, RV 232178; conf. Sezione

Le due sentenze sono assolutamente attuali ed i principi applicabili anche nel contesto del T.U. ambientale (espressamente richiamato nelle notivazioni).Dunque, noi continuiamo a ritenere – confortati dalla giurisprudenza – che anche entro il decreto 152/06 le "isole ecologiche" necessitano di regime autorizzatorio e che per la loro natura (ed anche per l'effetto "calamita" di attrarre comunque meccanismi spesso incontrollabili di riversamenti di rifiuti anche aziendali in modo diretto o indiretto illegale) non possono rientrare in sistema extra autorizzazione, né tantomeno – per i motivi sopra esposti nei nostri precedenti e sopra citati articoli su tale argomento – possono essere considerati depositi temporanei in qualsiasi forma e tra queste a "produzione collettiva" da parte della comunità cittadina.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Sempre a nostro avviso un sito di "ecopiazzola" abbandonato e non gestito in modo sistematico dall'amministrazione competente e di fatto trasformato in un ricettacolo di rifiuti grazie al citato "effetto calamita" nel tempo va a costituire una discarica abusiva di fatto sul territorio.
Non esisteva alcuna disposizione nel Dlgs 22/1997 e non esiste ancora nel T.U. ambientale che esenti gli impianti comunali dalle autorizzazioni e la logica interpretativa che sottende alla configurazione delle "ecopiazzole" come "depositi temporanei" o come "raccolte" è destituita di ogni fondamento ermeneutico

Valentina Vattani

Pubblicato il 15 giugno 2007

Riportiamo in calce le sentenze citate e rinviamo all'Area Rifiuti del nostro sito per gli articoli pregressi in linea con la decisioni della Cassazione

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Sentenza 7285/07 dell' 11 gennaio 2007 della Terza Sezione Penale della Cassazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

1. Dott. Claudio Vitalone Presidente
2. Dott. Guido De Maio Consigliere
3. Dott. Amedeo Franco (est.) Consigliere
4. Dott.ssa Margherita Marmo Consigliere
5. Dott. Antonio Ianniello Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Sassari;
- avverso l'ordinanza emessa il 23 settembre 2006 dal tribunale di Sassari, quale giudice del riesame, nei confronti di ***;
- udita nella udienza in camera di consiglio dell'11 gennaio 2007 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
- udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vittorio Meloni, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 14 agosto 2006 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Sassari dispose il sequestro preventivo di un piazzale nel quale erano collocati gli scarrabili adibiti a deposito e stoccaggio di rifiuti speciali derivanti dalla raccolta differenziata, in relazione al reato di cui all'art. 256 comma 1, lett. a) e b), d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per cui è indagato *** , per avere effettuato lo stoccaggio di detti rifiuti senza autorizzazione.
Il tribunale del riesame di Sassari, con l'ordinanza in epigrafe, annullò il decreto di sequestro per mancanza del fumus del reato ipotizzato osservando:

- che la società si era limitata ad esercitare il deposito temporaneo dei rifiuti provenienti dalla raccolta ed alla loro destinazione ai siti di smaltimento;
- che questa attività, purché non superi il limite di 30 giorni, per indicazione regionale costituisce la parte terminale della procedura di raccolta dei rifiuti, sicché per essa è sufficiente la autorizzazione per la raccolta dei rifiuti che la ditta possedeva;
- che non vi era prova che il deposito eccedesse il limite temporale;
- che quindi non di stoccaggio si trattava ma di mero deposito temporaneo conseguente al raggruppamento dei rifiuti prima della loro destinazione presso i siti finali, e perciò non era necessaria una ulteriore autorizzazione.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Sassari propone ricorso per cassazione osservando che le c.d. ecopiazzole, come è in realtà quella adibita dal prevenuto per l'ammasso dei rifiuti, sono soggette ad autorizzazione, in quanto costituiscono una fase della gestione dei rifiuti. Né può ritenersi che l'amministrazione comunale abbia facoltà di derogare a norme di legge, sicché è incomprensibile il richiamo della ordinanza impugnata a «direttive della regione Sardegna». Nella specie, l'ecopiazzola deve qualificarsi come centro di stoccaggio in cui i rifiuti vengono accumulati lontano dal luogo di produzione in attesa di smaltimento e recupero definitivi. In esso si effettua perciò attività di smaltimento, consistente nel deposito preliminare in vista di altre operazioni di smaltimento definitive o attività di recupero, e quindi la gestione della piazzola deve essere preventivamente autorizzata. In ogni caso, trattandosi di attività imprenditoriale e quindi continuativa, non può sostenersi che l'attività di raccolta non abbia superato i 30 giorni.

Motivi della decisione

Il ricorso del pubblico ministero è fondato e va, quindi, accolto.
Il tribunale del riesame, invero, ha ritenuto che nella specie si trattasse di un semplice deposito temporaneo o controllato e che pertanto non vi fosse bisogno di una specifica autorizzazione. Questa tesi è infondata essendo evidente che nel caso in esame non ricorre l'ipotesi del deposito temporaneo di cui all'art. 183, primo comma, lett. m), d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (in cui è stato trasfuso l'art. 6, primo comma, lett. m), d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22), se non altro perché - anche a prescindere dalla sussistenza o meno di tutte le altre condizioni previste da detta disposizione, ivi compresa quella della quantità e della durata - il deposito temporaneo è costituito comunque dal «raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti» mentre nella specie è pacifico sia che i rifiuti non venivano depositati nel luogo di produzione, sia che il deposito avveniva non prima, bensì dopo la raccolta.
In realtà, come esattamente rileva il pubblico ministero ricorrente, dagli stessi elementi di fatto emergenti dalla ordinanza impugnata risulta che nella specie si tratta di una c.d. «ecopiazzola», ossia di un luogo dove viene effettuata attività di gestione dei rifiuti, e precisamente di un centro di stoccaggio ai sensi del citato art. 183, lett. l), nel quale i rifiuti vengono accumulati lontano da luogo di produzione in attesa dello smaltimento o del recupero definitivi. In tale luogo, pertanto, si effettua attività di smaltimento, consistente nel deposito preliminare in vista di altre operazioni di smaltimento definitive o di attività di recupero, di modo che la gestione della piazzola doveva essere preventivamente autorizzata. La sua gestione senza la necessaria autorizzazione, quindi, lede l'interesse tutelato dalla norma di un controllo preventivo della pubblica amministrazione sulla gestione dei rifiuti.
Sul punto, del resto, la giurisprudenza di questa Suprema Corte, ha più volte affermato che «in tema di gestione dei rifiuti, le piazzole comunali destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, cosiddette piazzole ecologiche o ecopiazzole, hanno natura di centri di stoccaggio ai sensi dell'art. 6, comma primo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, atteso che nelle stesse si effettuano attività di smaltimento, consistente nel deposito preliminare in vista di altre operazioni di smaltimento definitive ex punto D15 dell'allegato B al citato decreto n. 22, o attività di recupero, consistente nella messa in riserva ex punto R13 dello stesso allegato B» (Sez. III, 21 aprile 2005, Zumino, m. 231.938» e che «conseguentemente si verte in tema di stoccaggio quale fase preliminare alle attività di smaltimento o recupero, e come tale necessitante la prevista autorizzazione» (Sez. III, 26 ottobre 2005, Marino, m. 232.353).
L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Conformemente alla richiesta del Procuratore generale, l'annullamento deve essere pronunciato senza rinvio in quanto il fatto è stato compiutamente accertato dal tribunale del riesame, il quale ha però errato nella sua qualificazione giuridica, ossia nel ritenere che esso non configuri il fumus del reato ipotizzato. Di conseguenza, a seguito della presente decisione, si determina la reviviscenza del provvedimento di sequestro preventivo del giudice per le indagini preliminari, erroneamente annullato dal tribunale del riesame.

Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione

annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, l'11 gennaio 2007.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Corte di Cassazione, Sezione III penale - Sentenza 9 marzo 2007, n. 10259

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Tivoli ha affermato la colpevolezza di **** in ordine al reato di cui all'articolo 51, comma 1, del Dlgs 22/97, così diversamente qualificato il fatto ascrittogli, perché quale dirigente dell'ufficio comunale preposto alla gestione dei rifiuti solidi urbani effettuava un'attività di stoccaggio degli stessi in assenza della prescritta autorizzazione. L'imputato, opponente a decreto penale, era stato tratto a giudizio in ordine al reato di cui all'articolo 51, comma 3 del Dlgs 22/97, ascrittogli per avere realizzato e gestito una discarica non autorizzata di rifiuti speciali su un terreno di proprietà del Comune di ****. Il Giudice di merito ha accertato in punto di fatto che l'Ente locale aveva predisposto un'area dove era possibile per i cittadini trasportare e depositare rifiuti speciali, che successivamente, con cadenza mensile, venivano raccolti e trasportati da una ditta specializzata ai centri di smaltimento. La sentenza, esclusa l'esistenza di una discarica abusiva, ha qualificato il fatto ascritto all'imputato quale attività di stoccaggio dei predetti rifiuti, in assenza della prescritta autorizzazione, essendosi ritenuto che il fatto non era inquadrabile nella ipotesi del deposito temporaneo dei rifiuti stessi. Avverso la sentenza hanno proposto autonomi ricorsi i difensori dell'imputato.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento comune ad entrambi i ricorsi si denuncia la inosservanza ed errata applicazione degli articolo 178 e 521, comma secondo, C.p.p.. Si deduce, in sintesi, che l'imputato è stato condannato per un fatto diverso da quello di cui alla contestazione, con la conseguente violazione delle disposizioni citate, anche per non essere stati garantiti i diritti della difesa in relazione al fatto diverso ritenuto in sentenza, e, per l'effetto, si chiede dichiararsi la nullità della pronuncia. Con il secondo mezzo di annullamento di cui al ricorso dell'avv. **** si denuncia la violazione ed errata applicazione degli articolo 178 C.p.p. e 141, comma 4 bis, disposizioni di attuazione al C.p.p.. Si deduce che l'imputato è stato condannato per un reato suscettibile di obiezione, sicché il Giudice di merito avrebbe dovuto porre l'imputato in condizioni di esercitare la corrispondente facoltà ai sensi delle disposizioni citate. Con l'ulteriore motivo di gravame comune ad entrambi i ricorsi si denuncia la violazione ed errata applicazione dell'articolo 51, comma 1, del Dlgs 22/97. Si deduce, in sintesi, che il fatto ascritto all'imputato è stato erroneamente inquadrato dal Giudice di merito nella ipotesi della stoccaggio di rifiuti in assenza della prescritta autorizzazione. Si osserva sul punto che il Dlgs 22/1997 attribuisce alla competenza dei Comuni la gestione, in regime di privativa, dei rifiuti urbani ed assimilati, che viene disciplinata attraverso appositi regolamenti con i quali vengono stabilite le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti; che, pertanto, nel caso in esame l'Ente locale aveva disposto l'accumulo dei rifiuti in un luogo determinato nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla legge. Si aggiunge che la raccolta dei rifiuti di cui alla contestazione avveniva

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

all'interno di un'area che ospitava il magazzino comunale e che, in ogni caso, l'intero territorio comunale doveva essere considerato luogo di produzione dei rifiuti.
Con l'ultimo motivo di gravame di cui al ricorso dell'avv. **** si denuncia la sentenza per manifesta illogicità della motivazione, deducendosi che l'imputato è stato condannato per il reato di cui all'articolo 51, comma 1, del Dlgs 22/97 sulla base del diverso accertamento afferente alla carenza dei titoli autorizzatori necessari per la gestione di una discarica.
Il ricorso non è fondato.

Osserva la Corte in ordine al primo motivo di gravame che la contestazione afferente alla gestione di una discarica abusiva costituisce una fattispecie più ampia rispetto a quella avente ad oggetto il solo stoccaggio dei rifiuti, in assenza della prescritta autorizzazione, peraltro nello stesso luogo individuato dalla pubblica accusa quale sede della discarica, stante la sostanziale identità della condotta materiale con la quale vengono poste in essere entrambe le fattispecie contravvenzionali, fatte salve le differenze quantitative e temporali che caratterizzano la discarica rispetto al deposito temporaneo dei rifiuti. Ed, infatti, secondo la definizione di cui all'articolo 2, comma 1 lettera g), del Dlgs 13 gennaio 2003 n. 36 costituisce "discarica": "l'area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna di luogo di produzione dei rifiuti adibito allo smaltimento dei medesimi da parte dei produttore degli stessi nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno...."
Non appare dubbio, pertanto, che, considerato il rapporto di continenza intercorrente tra la fattispecie di cui alla contestazione e quella meno grave ritenuta dal Giudice di merito, nella specie non vi è stata violazione del principio di correlazione tra imputazione e affermazione della colpevolezza dell'imputato, né la violazione del diritto di difesa di quest'ultimo.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno definitivamente risolto i contrasti interpretativi sorti in sede di legittimità con riferimento all'ipotesi in cui sia il Giudice a qualificare diversamente il fatto con la sentenza, stabilendo che "in tema di estinzione del reato per oblazione, la disposizione di cui all'articolo 141, comma quarto bis, disposizioni att. C.p.p., che prevede la rimessione in termini dell'imputato in caso di mcd jflca dell'originaria contestazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, non si applica al caso in cui la modifica dell'imputazione sia fatta direttamente dal Giudice con la sentenza di condanna" (Sezioni Unite 200607645, Autolitano ed altro, RV 233028). Sicché nel caso in cui l'imputato non abbia formulato alcuna istanza di oblazione in relazione ad una diversa fattispecie di reato, eventualmente prospettandola quale subordinata tesi difensiva, per la quale l'applicazione del beneficio sia consentita, non può successivamente dolersi mediante i mezzi di impugnazione della mancata concessione di un termine per accedere alla definizione del reato con le predette modalità.

È ancora infondato il terzo motivo di gravame. L'articolo 21 del Dlgs 22/97, come il corrispondente disposto di cui all'articolo 198 del Dlgs 3 aprile 2006 n. 152, attribuisce ai comuni solo compiti di gestione, in regime di privativa, della raccolta e del trasporto dei rifiuti da avviarsi allo smaltimento, sicché esorbitano dalla competenza dei comuni le operazioni di smaltimento, nel cui novero rientrano le attività di stoccaggio dei rifiuti.

Le competenze in materia di programmazione ed organizzazione dello smaltimento dei rifiuti sono, invece, attribuite alle province dall'articolo 20 del medesimo decreto legislativo (articolo 197 del codice in materia ambientale). Va, poi, rilevato che l'articolo 6, comma I lettera m) (art 183 del

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

codice in materia ambientale), nel disciplinare il deposito temporaneo dei rifiuti non effettua alcuna distinzione in relazione alla provenienza degli stessi. Inoltre lo stesso articolo 6, comma I lettera i), del Dlgs 22/97 definisce "luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati fra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti." Tale definizione esclude che possa essere considerato luogo di produzione dei rifiuti di cui si tratta l'intero territorio comunale o l'area in cui è ubicato un magazzino comunale. Sotto tale profilo, pertanto, il Giudice di merito ha esattamente qualificato l'attività posta in essere quale stoccaggio di rifiuti e, cioè, di deposito preliminare in attesa del loro avvio allo smaltimento e, perciò, quale attività soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'allegato b) al d.lgs. 22/97, rientrando lo stoccaggio nella nozione di attività di smaltimento dei rifiuti stessi: "D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)." Né, l'attività dì cui si tratta può essere confusa con quella del deposito dei rifiuti nei cassonetti da parte dei privati, in quanto quest'ultima costituisce solo una modalità dell'attività di raccolta dei rifiuti stessi. Peraltro, la questione è stata già reiteratamente esaminata da questa Corte, secondo la quale: "l'attività di gestione dei rifiuti operata dal Comune nelle cosiddette piazzole ecologiche o ecopiazzole, ove i rifiuti vengono conferiti dai cittadini in modo differenziato, configura un deposito preliminare in vista dello smaltimento o una messa in riserva in vista del recupera, con la conseguente necessità della preventiva autorizzazione, la cui mancanza configura il reato di cui all'articolo 51, comma primo, D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22." (Sezione III, 200534665, Rigetti, RV 232178; conf. Sezione III, 200545084, Marino, RV 232353). È, pertanto, altresì manifestamente infondata la doglianza per illogicità della motivazione di cui all'ultimo motivo di ricorso sopra riportato, avendo il Giudice di merito affermato la colpevolezza dell'imputato per avere effettuato attività di stoccaggio dei rifiuti senza la prescritta autorizzazione o non sulla base dell'accertamento della carenza di autorizzazione per l'esercizio di una discarica. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Ai sensi dell'articolo 616 C.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2007

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248